



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

A.M.A.T./FAISA-C.I.S.A.L. - Ricorso in Cassazione avverso sentenza emessa dal Pretore di Taranto -

L'anno millenovecentottantuno il giorno 6 (sei)
del mese di G i u g n o, alle ore 12.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda; -
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Fulvio MASTROBUONO

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MEMBRI SUPPLENTI

8.

9.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Ing. Silvano CAVALIERE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente:

- VISTA la sentenza n° 1712/81 emessa dal Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro - relativamente al ricorso avanzato dalla FAISA-C.I.S.A.L. per preteso comportamento antisindacale dell'A.M.A.T., per non aver incluso nella commissione per l'assunzione di n. 24 conducenti di linea un rappre

sentante della citata organizzazione sindacale;

- TENUTO CONTO che il Pretore adito, nei contenuti della sentenza, ha disapplicato la giurisdizione validando gli estremi dell'antisindacabilità dell'A.M.A.T.;
- CONSIDERATO che nella fattispecie tale provvedimento rientra nella esclusiva sfera giurisdizionale del Magistrato amministrativo;
- RITENUTO, quindi, dover proporre ricorso in Cassazione avverso la citata sentenza emessa dal Pretore di Taranto;
- ATTESO CHE per decorrenza di termini è necessario presentare il citato ricorso in data odierna e cioè prima che possa aver luogo la riunione della Commissione Amministratrice;

D E L I B E R A

- di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n° 1712/81 emessa dal Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro - affidando l'in carico per la difesa dell'Azienda all'avv. Armando GRECO di Taranto con domicilio eletto in ROMA presso l'avv. Sebastiano MASTROBUONO - Via Fabio Massimo, 60.-

Il Segretario

Carlu

Visto:

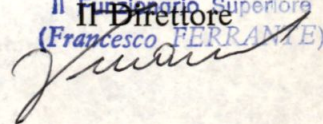
Il Presidente

Armando Greco

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 8/6/1981

~~Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del~~

Resa esecutiva il 29/6/1981

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANZE)




COMUNE DI TARANTO

/ ALL'UFFICIO _____ MUNICIPALIZZATE
c.p.c. ~~ALL'UFFICIO~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segretario Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 19.6.1981

Oggetto: Delibera n.214 del 6.6.1981

(Relatore INTELLIGENTE)

La G.M., nella seduta del 19.6.1981, PRENDE ATTO.

AMAT-TARANTO

03.LUG.1981

NR. 3492/81 di PROT.

Il Segretario Generale

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li

29 GIU. 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(F. ROMANDINI)

Taranto, li 22.6.1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Cennamo



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 8/Giugno/81

N. di protocollo 1110/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA

TARANTO

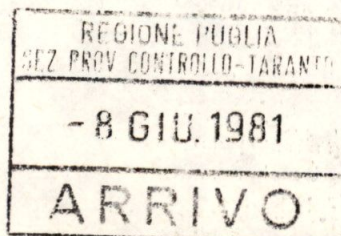
Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazio
ni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda:

- Del. N° 192 = Sostituzione macchina fotocopiatrice - Esa
me proposte RANK XEROX.
- " N° 205 = Chiarimenti deliberazione n. 168/81 - Nom
ina Commissione appalto concorso bitumazio
ne piazzale.
- " N° 208 = Revoca deliberazioni n. 15 e n. 174 dello
anno 1981.
- " N° 214 = A.M.A.T./FAISA-C.I.S.A.L. - Ricorso in Cas
sazione avverso sentenza emessa dal Preto
re di Taranto.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 8/Giugno/81

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. di protocollo 1109/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportu
na conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adotta-
ti dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 192 = Sostituzione macchina fotocopiatrice -
Esame proposte RANK XEROX.
- " N° 205 = Chiarimenti deliberazione n. 168/81 - Nomi
na Commissione appalto concorso bitumazio-
ne piazzale.
- " N° 208 = Revoca deliberazioni n. 15 e n. 194 dell'an
no 1981.
- " N° 214 = A.M.A.T./FAISA-C.I.S.A.L. - Ricorso in Cas-
sazione avverso sentenza emessa dal Pretore
di Taranto.

Distinti saluti.



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Handwritten signature]

FF/VM.-

8/giugno/1981

N. 1108/81 di Prot.

Egr.
Avv. Armando GRECO
Corso Umberto,

TARANTO

Unitamente alla presente trasmettiamo copia della deliberazione n.214 per l'affidamento dell'incarico per la difesa dell'Azienda relativa alla proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.1712/81 e copia del Regolamento Aziendale per le assunzioni e promozioni del personale dipendente, nonchè copia delle note della FAISA-CISAL - n. di protocollo 193/SP/80 e n.48/SP/81 - relative al ricorso promosso dalla FAISA-CISAL il cui atto in originale è già in Vs/ possesso con ns/ nota del 5/6/81.-

Tanto per i relativi adempimenti di Vs/ competenza.
Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

8/6/81

D. Onco Rosnie

Esente da bollo e da deposito ai sensi dell'art.10 della legge

11.8.973 n.533.

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

R O M A

R I C O R S O

AVV.TO ARMANDO GRECO-

per l'AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO(A.M.A.T.) Vi nomino difensore del-

in persona del suo Direttore d'esercizio pro tempore, rappresenta l'Azienda Municipalizza-

ta e difesa in virtu' di mandato a margine del presente ricorso, ta Autotrasporti di Ta-

dall'avv. ARMANDO GRECO, con domicilio eletto in Roma presso lo ranto nel presente ri-

avv. SEBASTIANO MASTROBUONO in via Fabio Massimo n.60 corso davanti alla Su-

C O N T R O

prema Corte di Cassazio-

il sig. LUCIO DE VITA, nella sua qualita' di segretario provinciale, eleggendo domicilio

le della FAISA CISAL di Taranto, rappresentato e difeso dal dott. in Roma presso l'avv.

FRANCESCO PIERRI, presso il quale é anche elettivamente domiciliato SEBASTIANO MASTROBUONO

to in Taranto in viale Magna Grecia n.420/B in via Fabio Massimo n.

PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

60.

ai sensi degli art.41 e 362 c.p.c. relativamente al ricorso pen- Taranto, 6.6.981

dente dinanzi al Pretore di Taranto, avente il N.1712/81 Sezione

lavoro della Pretura di Taranto ex art.28 della legge n.300/1970

contro la stessa A.M.A.T.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Ing. Silvano CAVALIERE

Armando Greco

F A T T O

Con ricorso notificato il 2.6.981 all'Azienda Municipalizzata Au-

totrasporti di Taranto, ente pubblico non economico, il sig. Lucio

DE VITA, nella sua qualita' di segretario provinciale della FAISA

(FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA SINDACATI AUTO FERROTRANVIERI), ade-

rente alla CISAL(CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI),esponeva al Pretore di Taranto:

che la COMMISSIONE AMMINISTRATRICE dell'azienda aveva bandito un pubblico concorso per l'assunzione di n.24 conducenti di linea; che,a norma dell'art.23 del Regolamento per le assunzioni e promozioni del personale la Commissione ~~esaminatrice~~ ~~amministratrice~~ doveva essere composta,tra gli altri,anche da tre rappresentanti sindacali, appartenenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, senza diritto a voto;

che,in ~~ogni~~ ^{una} violazione dei diritti spettanti al Sindacato Autonomo,l'azienda aveva provveduto a nominare i tre rappresentanti sindacali nelle persone di Rochira Cosimo,Losito Onofrio e Pulpo Cosimo,appartenenti,rispettivamente alla CISL,UIL e CGIL,con esclusione,quindi,del rappresentante della FAISA CISAL;

che,tale comportamento discriminatorio si concretizzava in una attivita' antisindacale in danno dell'Organismo ricorrente,ricorrendo gli estremi di cui all'art.28 della legge n.300/1970.

Per tali motivi,concludeva il ricorrente,perché il Pretore,dichiarando l'antisindacalita' del citato comportamento aziendale,disapplicando l'art.23 del regolamento delle assunzioni e promozioni del personale,avesse ordinato all'A.M.A.T. di procedere alla integrazione nella Commissione di esami del pubblico concorso per 24 conducenti di linea del rappresentante della FAISA CISAL.

D I R I T T O

L'adito Pretore difetta di giurisdizione a conoscere del ricorso

proposto dal DE VITO, nella sopra spiegata qualita'.

Con il predetto ricorso, infatti, mascherando sotto una pretesa attivita' antisindacale un legittimo comportamento dell'Ente pubblico non economico, quale é appunto l'azienda municipalizzata dell'A.M.A.T., si chiedono al Giudice ordinario provvedimenti che rientrano nell'esclusiva sfera giurisdizionale del magistrato amministrativo.

E' bensi' vero che il giudice ordinario puo' disapplicare una norma che riconosca illegittima, ma nella fattispecie la pretesa illegittimita' consisterebbe nel fatto che, operando in azienda 4 sindacati, secondo il ricorrente, il che non risponde al vero, la norma regolamentare avrebbe dovuto includere nella commissione amministratrice 4 sindacalisti e non tre soltanto.

Ma, una volta ritenuta tale illegittimita' il Pretore, secondo l'avverso assunto, rimuovendo gli effetti della antisindacalita', dovrebbe ordinare all'A.M.A.T. di integrare tra i componenti della commissione esaminatrice un quarto membro, cioé quello appartenente alla Faisa Cisal, il che significherebbe non solo alterare il bando di concorso, al quale partecipano terzi estranei, che prevede la composizione numerica e qualitativa della citata commissione, ma addirittura modificare una norma del Regolamento organico, regolarmente approvato e da tempo in vigore. Tale norma, creata anche con la partecipazione del Sindacato ricorrente, nel prevedere il numero dei membri sindacalisti non fa alcuna distinzione di appartenenza degli stessi, sicché parlare di norma ille-

gittima é quanto meno azzardato. Disapplicare una norma non significa modificarla, come ex adverso si pretende dal ricorrente, il quale aveva avuto altro tempo per scegliere strada diversa da quella attuale. L'art. 28, infatti, non consente certo al giudice ordinario di decidere e provvedere anche l' dove é privo di giurisdizione.

Salvo ad ampliare quanto innanzi dedotto l'AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI DI TARANTO

C H I E D E
che l'ecc.ma CORTE DI CASSAZIONE, pronunciando a Sezioni Unite, voglia dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, Pretore di Taranto-Sezione lavoro, nella causa proposta da DE VITA LUCIO contro l'A.M.A.T. di Taranto, iscritta al n. 1712/81 presso la suddetta Pretura, dichiarando sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, quindi, del Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce.

Saranno depositati oltre al ricorso ed al mandato anche il Regolamento dell'azienda. Si allega richiesta alla Cancelleria della Pretura di invio alla Cancelleria della S.C. del fascicolo di ufficio.

Taranto, 6.6.981

Armando Greco

Richiesto dall'avv. ARMANDO GRECO io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'ufficio unico notifiche del Tribunale di Taranto ho notificato il presente ricorso a DE VITA LUCIO, quale segretario provinciale di Taranto della FAISA CISAL e per esso al suo procuratore in causa dott. proc. FRANCESCO PIERRI, nel domicilio dello stesso in viale Magna Grecia n. 420/B mediante consegna a mani